

Permesso intra-societario ICT (art. 27-quinquies)

Requisiti

L'azienda che intende fare domanda di nulla osta al lavoro per trasferimento intra-societario deve inoltrare, per via telematica allo Sportello Unico, lo specifico modulo reso disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.

La richiesta, a pena di rigetto, deve indicare:

l'esistenza del legame societario tra l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo;

un rapporto di lavoro della durata di almeno tre mesi ininterrotti precedenti il trasferimento intra-societario tra il lavoratore e la stessa impresa all'estero;

che dal contratto di lavoro e, se necessario, da una lettera di incarico risulti:

- la durata del trasferimento (massimo tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati, un anno per i lavoratori in formazione) e l'indirizzo in Italia dell'entità ospitante o delle entità ospitanti ove il lavoratore svolgerà la prestazione lavorativa;- la qualifica che il lavoratore ricoprirà nell'entità ospitante;- la retribuzione e le condizioni lavorative ed occupazionali nel corso del trasferimento intra-societario;- che, al termine del trasferimento, lo straniero farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o ad un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo;

il possesso del lavoratore delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio di cui all'art. 27 quinquies, co. 1, lettera a), b) e c) del D.lgs. 286/98 (dirigenti, lavoratori altamente specializzati, lavoratori in formazione).

il possesso da parte dello straniero dei requisiti sanciti dal D.lgs. 206/2007 nel caso di esercizio di professione regolamentata cui fa riferimento la richiesta;

gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero;

per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;

l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.